

18 gennaio 2016

parAdigmi



Metti "mi piace"  
sulla nostra  
pagina  
Facebook per avere  
queste informazioni  
in tempo reale

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

## Prossimamente

- ◆ A Vignola in programma corsi per addetti al Primo Soccorso, per addetti Antincendio, per Carrellisti e formazione generale e specifica per lavoratori

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il decreto 81/2008 (art. 206 e seguenti) disciplina l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio da campi elettromagnetici. Si tratta di uno dei quattro agenti fisici (gli altri sono rumore, vibrazioni e radiazioni ottiche artificiali) espressamente normati dal decreto con tanto di limiti e valori di riferimento.

In particolare i valori limite di esposizione e di azione sono riportati in due tabelle nell'Allegato XXXVI.

**La valutazione è obbligatoria per tutte le aziende**, mentre dove necessario (cioè quando vi è un effettivo pericolo) deve essere effettuata una misurazione o un calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici (CEM), in conformità alle norme tecniche europee.

Al fine di effettuare una valutazione preliminare sono ora disponibili (per ora in inglese ma sarà presto disponibile la traduzione ufficiale in italiano) le "*Linee Guida non vincolanti per la buona prassi di applicazione della direttiva 2013/35/UE*" che è la più recente direttiva europea in materia. Una corretta valutazione dei CEM dovrebbe quindi, per le piccole e medie imprese in particolare, partire dall'analisi di quanto è riportato in tale guida, in modo da evidenziare le situazioni che necessitano misure o calcoli.

In particolare, fra le situazioni che richiedono approfondimenti, si ricordano:

- Circuiti elettrici di grande potenza;
- Lavori su pale eoliche;
- Verniciatura elettrostatica;
- Riscaldamento a induzione;
- Alcuni sistemi di saldatura;
- Elettrolisi;
- Alcuni trattamenti sanitari.

Altre sorgenti possono essere pericolose nel caso vengano esposti lavoratori o altre persone che indossano dispositivi medici impiantati, ad esempio anche **sistemi di sicurezza antitaccheggio, sistemi di cottura professionali, uso di utensili portatili**.

Si possono invece escludere in altri casi (ad esempio per la maggior parte delle attrezzature da ufficio e informatiche) complicazioni di qualsiasi natura.

La pubblicazione di queste Linee Guida porterà sicuramente a rendere operativa nel corso dei prossimi mesi questa parte di “decreto 81” che non tutte le aziende hanno già affrontato in maniera esaustiva, limitandosi spesso a valutazioni generiche che andranno ora sostituite quanto meno con una raccolta precisa di dichiarazioni e dati tecnici dei fabbricanti di attrezzature in modo da poter giustificare la “non necessità” di effettuare misurazioni sul campo.

## Alcol, droghe e lavoro: cambierà quasi tutto

Nei primi mesi del 2016 la *Conferenza Stato-Regioni* dovrebbe dare il via libera definitivo al nuovo accordo che modifica le regole previste per la prevenzione di infortuni gravi correlati all'assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di dipendenza e la relativa vigilanza.

La materia è finora regolata da tre diversi accordi (emanati nel 2006 per l'alcool e nel 2007-2008 per gli stupefacenti) che saranno ora sostituiti dal nuovo accordo.

Il Ministero della Salute ha trasmesso lo schema di intesa il 20 ottobre 2015. Le novità principali saranno le seguenti:

**Tabella Unica: non ci saranno più mansioni** lavorative soggette a sorveglianza solo per la dipendenza da alcol o solo per le assunzioni di sostanze stupefacenti: viene creato un elenco di mansioni lavorative che potranno essere svolte solo previa accertamento dell'assenza di entrambe le condizioni di dipendenza/assunzione. Le mansioni a rischio (anche per l'incolumità di terzi) riguarderanno:

- Attività che richiedono un certificato di abilitazione, come impiego di gas tossici e fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- Attività in spazi confinati;
- Attività sanitarie che comportano procedure invasive con rischio di ferite da taglio o da punta;
- Attività che comportano l'obbligo di dotazione di armi;
- Attività di trasporto di persone o di merci pericolose, personale impiegato in ferrovia, personale marittimo, aeronautico, collaudatori di mezzi, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione (carrellisti, palisti, gruisti ecc.);
- Produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi;
- Attività nel settore delle costruzioni con rischio di caduta dall'alto;
- Attività nel settore idrocarburi operanti con sostanze esplosive ed infiammabili;
- Addetti a lavori in cave e miniere.

*(si omette l'elenco completo peraltro non ancora ufficiale)*

**Lavorazioni non più interessate:** diverse mansioni risultavano incluse nel vecchio elenco e ora saranno escluse dalla sorveglianza. Fra questi i camionisti, ad eccezione di chi effettua il trasporto di merci pericolose.

Alcune mansioni erano incluse nel solo elenco della sorveglianza per uso di alcol e ora sono del tutto esclusi: autisti di mezzi con patente B (sempre che non siano addetti al trasporto di merci pericolose), i venditori di prodotti fitosanitari, i manutentori di ascensori, i conduttori di generatori di vapore, dirigenti e preposti al controllo di sistemi di sicurezza in aziende a rischio di incidente rilevante, attività di insegnamento in generale e altre mansioni socio-sanitarie, capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.

**Nuove lavorazioni:** i test antidroga saranno obbligatori anche nei cantieri edili (con rischio di caduta dall'alto, quindi per quasi tutte le mansioni) dove prima era considerato

solo il rischio alcol. Lo stesso vale per gli addetti nel settore cave e miniere, mentre per chi utilizza armi da fuoco vi era già l'obbligo di accertamenti sulla tossicodipendenza, mentre ora sono inseriti in maniera più generale nell'elenco. Del tutto nuovo l'inserimento delle lavorazioni in spazi confinati, prima non considerati a rischio.

**Non accettazione al lavoro:** riguarda il lavoratore che all'inizio del turno di lavoro o successivamente viene giudicato temporaneamente non idoneo per assunzione di sostanze stupefacenti o alcolici. Deve tuttavia essere accertata dal medico competente una alcolemia superiore a 0,3 g/l o la presenza ematica di stupefacenti o loro metaboliti.

**Sensibilizzazione:** è obbligo del datore di lavoro (per le mansioni a rischio) attuare iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcol e/o stupefacenti in relazione ai rischi specifici della mansione.

**Test rapidi del tasso alcolemico:** l'accordo dice che il datore di lavoro deve "valutare l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro" questi strumenti (alcol-test).

**Mansioni non a rischio:** nel caso di rischi particolari dovuti a condizioni di dipendenza da alcol o droghe, quando il lavoratore non effettua mansioni classificate a rischio, deve essere richiesta l'effettuazione di controlli di idoneità da parte della Commissione ex art. 5 Legge 300/70, costituita presso tutte le ASL, in quanto non è lecito l'intervento in questi casi del medico competente (salvo richiesta, poco probabile, del lavoratore).

**Periodicità delle visite:** la visita medica per le mansioni a rischio dovrà avere una periodicità stabilita dal medico sulla base della valutazione del rischio, con una frequenza minima triennale, naturalmente in assenza di altri rischi che comportano visite di frequenza annuale come accade nella maggior parte dei casi. La visita medica comprende anamnesi ed esame obiettivo. Non sono più previsti test annuali (drug-test) per tutti i lavoratori, ma vengono effettuati solo a campione o nei casi ritenuti sospetti.

**Esami di laboratorio:** in caso di sospetto clinico di possibile abuso da alcolici, possono essere prescritti esami sulla funzionalità epatica ed emopoiesi (MCV, Gamma-GT, transaminasi). Nel caso di sospetti di dipendenza da sostanze stupefacenti o ancora da alcol, possono essere richiesti test analitici sul capello.

**Test rapidi di screening:** in caso di sospetto deve essere programmata l'esecuzione individuale di test rapidi di "screening" a sorpresa presso il luogo di lavoro, durante il turno. Il test rapido può essere svolto anche su richiesta del datore di lavoro. In ogni caso i drug-test (che oggi vengono effettuati a cadenza annuale per tutti i lavoratori a rischio) dovranno essere effettuati ogni anno almeno sul 10 % della popolazione lavorativa adibite a mansioni a rischio, individuati con criterio casuale. Non più quindi esami per tutti, ma solo su un campione di lavoratori e sui soggetti a rischio, ed estesi anche all'alcol. I test rapidi saranno effettuati sulla saliva per le sostanze stupefacenti e sull'aria espirata per l'alcol. In alternativa può essere utilizzata l'urina, con un preavviso massimo di 48 al lavoratore, ma solo qualora per motivi organizzativi non sia possibile campionare i lavoratori durante il turno lavorativo.

**Positività:** nel caso di positività ai test di screening, il lavoratore viene sospeso dal turno di lavoro, e il medico competente attiverà un monitoraggio individuale con frequenza determinata sulla base del caso specifico. Se la positività si ripete (sospetto di assunzione abituale) il medico ha la facoltà di chiedere l'effettuazione di un test analitico sul capello o potrà richiedere direttamente al centro specialistico (SERT o Centro alcolico) l'accertamento di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, con giudizio di temporanea non idoneità allo svolgimento della mansione a rischio specifica. Sono riammessi alla mansione i lavoratori per cui l'analisi del capello abbia dato esito negativo o per cui il centro specialistico abbia esclusa la presenza di una condizione di abuso o di dipendenza.



Via della  
Costituzione, 30  
41058 VIGNOLA (MO)  
c.f. e p. iva  
02813710361

Telefono:  
059-765293

Fax:  
059-7703316

[posta@paradigmi.net](mailto:posta@paradigmi.net)

[www.paradigmi.net](http://www.paradigmi.net)



*Il 29 febbraio 2016  
scade il termine per  
richiedere lo sconto  
dei premi  
assicurativi INAIL  
(Modulo OT 24)*

*Milleproroghe: per  
tutto il 2016 la  
situazione attuale  
del SISTRI viene  
confermata*

In caso di rifiuto di sottoporsi al test di screening il lavoratore è cautelativamente escluso dal turno lavorativo.

Sono invariate le procedure di monitoraggio cautelativo da effettuarsi al termine del percorso di recupero della dipendenza, previste dall'accordo del 18 settembre 2008.

L'accordo prevede infine che le Regioni adottino per l'anno 2016 piani specifici di sorveglianza sul tema dell'abuso di alcol, anche con effettuazione di controlli etilometrici in azienda.

## A rischio la sicurezza delle VPN

C'è una grave falla che colpisce tutti i fornitori di questo servizio, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, in quanto rende visibile gli indirizzi IP degli utenti del servizio VPN stessi, vanificando così la ricerca dell'anonimato.

A scoprire il problema è stato un fornitore di servizi VPN (Perfect Privacy), che ne ha anche preparato una spiegazione dettagliata.

Per poter sfruttare la falla è necessario che si verifichino alcune condizioni. Innanzitutto sia chi intende approfittare del problema sia la vittima devono usare il medesimo provider di servizi VPN; poi il primo deve conoscere l'indirizzo IP di uscita del secondo (informazioni ottenibile via IRC, o attraverso un client torrent, o inducendo la vittima a visitare un sito che egli possa controllare) e avere abilitato il port forwarding (non è necessario che sia abilitato anche dalla vittima). A questo punto, eseguendo le operazioni descritte da Perfect Privacy (e nient'affatto complicate) è possibile conoscere l'indirizzo IP della vittima. Alcuni fornitori di VPN, come per esempio Private Internet Access, hanno fatto sapere di essere già intervenuti per risolvere la falla.

## Ultime novità per riduzione premio INAIL 2016

Come abbiamo già illustrato nella nostra Circolare di dicembre 2015, è stata introdotta un'importante, rispetto agli anni precedenti, per la presentazione del modulo OT24.

In particolare, **non è più sufficiente compilare il modulo, ma occorre allegare (telematicamente) un file comprendente tale documentazione.** Ad esempio per un'azienda che applica il MOG (Modello Organizzativo Gestionale) anche con procedure semplificate, dovrà allegare un documento illustrativo del MOG e l'elenco dei componenti dell'organismo di vigilanza.

Si segnala inoltre che per la compilazione della modulistica è disponibile la **Guida alla compilazione**, che è di fondamentale importanza soprattutto perché chiarisce la documentazione ritenuta probante rispetto agli interventi effettuati.

La Guida alla compilazione è visualizzabile dal seguente link:

[http://www.inail.it/internet\\_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm\\_209388.pdf](http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_209388.pdf)

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.